



# COMUNE di SAMBUCO

Provincia di Cuneo

COPIA

Registro Generale n. 7

## ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: Regolamentazione della conduzione dei cani sul territorio comunale**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di giugno, il Sindaco **BUBBIO CARLO**

ATTESO che provengono agli uffici comunali continue segnalazioni circa la presenza di cani vaganti e non custoditi, sia all'interno del centro abitato, che lungo le strade provinciali di accesso al paese, nonché sulla strada statale SS21 del Colle della Maddalena;

CONSIDERATO che i cani sul territorio comunale devono essere tenuti a guinzaglio quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico; che devono, altresì, essere muniti di museruola quando si trovano in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali;

RAVVISATA pertanto la necessità di regolamentare in modo più specifico la custodia e la conduzione dei cani;

VISTI gli articoli 638,659,672,727 del Codice Penale, inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno ed il maltrattamento di animali;

VISTO l'art. 2052 del Codice Civile relativo al danno cagionato da animali per omessa custodia;

RICHIAMATA la Legge 14/08/1981 n. 281 – legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTA la L.R. 19 luglio 2004, n. 18 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva prot. n. 15239/27/003 del 26 agosto 2004 – Linee Guida per l'attuazione della Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18;

VISTA la Legge Regionale del 4 luglio 2005, n. 9;

VISTO il D.lgs. n.267/2000;

#### ORDINA

1. I proprietari/detentori devono assicurare la custodia dei loro cani adottando tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e prevenire situazioni di pericolo e/o di molestia in danno di altri animali o cittadini;
2. E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare i cani liberamente nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;
3. Dovrà essere impedito il vagabondare, ed i cani dovranno essere tenuti a guinzaglio o opportunamente custoditi presso la proprietà dei detentori;
4. **i cani utilizzati per la conduzione di greggi e mandrie sono derogati dalla disposizione del punto 3 solamente durante lo svolgimento di tali mansioni;**
5. **I proprietari di cani sono invitati alla raccolta delle deiezioni dei propri animali.**

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del D.vo 285/1992.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo pretorio web del Comune e negli altri luoghi pubblici all'uopo destinati.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso avanti al TAR o in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to BUBBIO CARLO

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to BUBBIO CARLO

Copia conforme all'originale.

Lì 16/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BUBBIO CARLO

